



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determina di settore n. 3 del 12-01-2016

(n. 13 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE NEI GIUDIZI DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE. IURISCI M. + 7. NOMINA LEGALE DELL'ENTE.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, altresì, che l'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 le Regioni e gli Enti Locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi c.d. armonizzati: inoltre dal 2016 risulta integralmente applicabile la rinnovata disciplina dell'esercizio provvisorio, recata dal nuovo testo dell'articolo 163 sopra citato, in quanto il comma 16 del citato art. 11 consentiva di applicare, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisorio, la relativa disciplina vigente nel 2014 solo nell'anno 2015;

PREMESSO che, a seguito di distinti atti di appello, i Sigg.ri Iurisci M., Di Naccio P., Di Deo Iurisci R., Di Bartolomeo D. e Polidoro G. impugnavano dinnanzi alla CTR di L'Aquila le decisioni adottate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, che avevano rigettato i ricorsi promossi dagli stessi ed aventi ad oggetto accertamenti in materia di Imposta comunale sugli immobili siti in questo territorio comunale;

RILEVATO che le Sentenze emesse dall'organo adito in Appello, hanno respinto i citati ricorsi ritenendo fondate le pretese dell'Amministrazione comunale, condannando i singoli contribuenti al pagamento delle spese di giudizio;

RISCONTRATE le note del 4 e 11 gennaio 2016 con le quali lo Studio Legale e Tributario Del Federico, incaricato della difesa dell'Ente nei citati giudizi dinanzi alla CTR, comunicava che i predetti contribuenti proponevano ricorso per la cassazione delle citate sentenze emesse dalla CTR in favore di questo Ente;

ATTESO che gli stessi ricorrenti, mediante il gravame, intendono tornare a sostenere, tra le altre eccezioni, altresì l'inedificabilità ai fini ICI delle aree oggetto di accertamento a seguito delle note sentenza del TAR Abruzzo-Sezione di Pescara che hanno annullato la deliberazione di approvazione del nuovo PRG del Comune di Ortona;

CONSIDERATA la necessità che il Comune si costituisca nei predetti giudizi promossi dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione al fine di difendere la legittimità del proprio operato;

RICHIAMATA la determina DAG n.172/2014 con la quale veniva individuato ed incaricato lo Studio Legale Tributario "Del Federico & Associati" del Foro di Pescara, nella persona del prof. Lorenzo del Federico, quale figura professionale idonea a difendere l'Ente nei predetti giudizi poiché esperto nel campo giuridico-legale con particolare riferimento alla materia tributaria;

RISCONTRATE le note del 4 e 11 gennaio 2016 con le quali lo Studio Legale e Tributario Del Federico, si rendeva disponibile a patrocinare le controversie contenendo le competenze professionali ai minimi previsti dal vigente DM n.55/2014, sulla base del valore delle singole cause individuando in €1.300,00 la spesa da sostenere per l'incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente relativamente a ciascuno dei summenzionati giudizi promossi dai contribuenti e quindi per un totale di €9.100,00 comprensive di IVA e CAP oltre spese vive debitamente documentate;

RITENUTO di formalizzare l'affidamento dell'incarico in argomento;

DATO ATTO che lo Studio Associato del Federico ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Banca delle Marche, Agenzia n°2 Pescara, intestato a dello Studio Legale Tributario Del Federico e Associati IBAN: IT41H0605515403000000000120;

RILEVATO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di Settore ai sensi dell'art.6 della Legge 15.5.1997 n.127;

VISTE le richieste del Dirigente del Settore Servizi finanziari e Risorse umane in data 11.12.2014 e in data 17.12.2014;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG: ZE217F8749;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

PRECISATO, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo risulta compatibile con la disciplina di cui al surrichiamato art. 163 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di spese non suscettibili di frazionamento in dodicesimi

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Incaricare, per le motivazioni esposte in narrativa, della difesa dell'Ente nei giudizi in premessa, lo Studio Legale Tributario Del Federico e Associati, al quale il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferisce i relativi mandati con ogni potere, ivi compresa la facoltà di chiamare terzi in giudizio e di transigere.
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	02103085
Impegno n.	20160000099
Codice creditore	150773
Nome creditore	Studio Legale e Tributario Del Federico
Codice Fiscale / Partita Iva	p.iva: 01789190681
Indirizzo	Piazza Ettore Troilo n.23 – 65127 Pescara
PEC	Studiogleale.pescara@delfedericoeassociati.it
Causale	Affidamento incarico Legale
CIG	ZE217F8749

Codice univoco ufficio	PQTD21
Importo	9.100,00

4. Di imputare la spesa complessiva di euro 9.100,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	02103085	9.100,00

IL COMPILATORE

PM

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 20 gennaio 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993